

## **Cass., civ. sez. III, del 26 luglio 2016, n. 15376**

1.1.- Il motivo, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità evidenziati dalla resistente (relativamente alle modalità di formulazione della censura, che si assume non conforme al disposto dell'art. 366 nn. 4 e 6 cod. proc. civ.), è infondato.

Va infatti applicato il principio di diritto richiamato nella sentenza, che qui si ribadisce, secondo cui la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva (così Cass. n. 11867/08).

1.2.- Quanto alle contrarie considerazioni svolte dalla ricorrente, il collegio ritiene che l'orientamento giurisprudenziale richiamato operi anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato ottenuto nei confronti del socio illimitatamente responsabile. E' vero infatti che l'obbligazione di quest'ultimo è dipendente e sussidiaria rispetto all'obbligazione sociale, di talché il socio risponde nei limiti in cui i crediti sussistano nei confronti della società ed, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ., i creditori sociali possono richiederne il pagamento soltanto dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale.

Tuttavia, il rapporto di dipendenza, in situazioni processuali quale è quella di specie, è interrotto dalla formazione della preclusione pro-iudicato che consegue alla mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo.

Le considerazioni svolte dalla ricorrente sarebbero fondate se il creditore sociale si fosse limitato a rivolgere l'ingiunzione nei confronti della società. Infatti, in tale eventualità, il decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto varrebbe come titolo esecutivo anche nei confronti dei soci sui quali ricadrebbero gli effetti dell'inerzia della società, pur valendo nei loro confronti, in sede esecutiva, il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cod. civ. (cfr. Cass. n. 613/03, n. 19946/04, n. 1040/09, n. 6734/11, n. 11311/11); così come, la sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo produrrebbe i suoi effetti anche nei confronti dei soci, guanto all'accertamento di un minor debito sociale o di inesistenza del debito.

1.3.- Tuttavia, si è ammesso che il creditore della società di persone, malgrado il carattere sussidiario dell'obbligazione del socio illimitatamente responsabile, possa agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (così Cass. n. 1040/09 cit. e n. 28146/13, nonché già Cass. n. 5434/98 citata anche dalla ricorrente).

Questa pretesa del creditore sociale ovviamente può essere fatta valere anche mediante il ricorso alla tutela monitoria, chiedendo ed ottenendo perciò l'emissione di decreto ingiuntivo sia nei confronti della società che dei singoli soci illimitatamente responsabili.

In tale eventualità, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta che, nei confronti del socio non opponente, si formi non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale che può risultare in contrasto col giudicato eventualmente venutosi a formare nei confronti della società, ove questa abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo e, come accaduto nella specie, l'opposizione sia stata accolta.

1.4.-Contrariamente a quanto si assume in ricorso (col richiamo di giurisprudenza non pertinente, perché relativa alla normativa tributaria, od oramai superata), va qui ribadito che il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause (così, tra le più recenti, Cass. n. 20891/08 e n.19985/13 che ne hanno tratto la conseguenza che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l'abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l'art. 332 e non l'art. 331 cod. proc. civ. ).

Corollario delle norme e dei principi sopra richiamati è che una volta che si sia chiesta ed ottenuta la condanna in sede monitoria sia della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società o da altro socio (cfr. Cass. n. 7881/03, nonché già Cass. n. 11251/90 ed altra risalente giurisprudenza, per l'affermazione principio in riferimento alle obbligazioni solidali). *Per la verifica della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo va assunta come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al socio opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con la società e con gli altri soci.*

Poiché la Corte d'Appello di Venezia si è attenuta a questi principi, il ricorso principale va rigettato.